

**ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE**

**DOCUMENTO N. 2/2025**

**Roma, 12 febbraio 2026**

**REGOLAMENTO IVASS N. 58 DEL 10 FEBBRAIO 2026**

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DELL'ATTESTAZIONE DI SINISTRALITÀ PREGRESSA DI CUI ALLA SEZIONE F DELL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1855 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 3 LUGLIO 2024, I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E LE REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 2/2025 recante lo schema di regolamento concernente le informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla sezione F dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione europea del 3 luglio 2024, i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di:

- [AIBA](#)
- [Allianz S.p.A. - Compliance di Gruppo](#)
- [ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici](#)
- [Oscar Brandimarte](#)
- [DPA – D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale](#)
- [Domenico Pennone](#)
- [Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione \(SNA\)](#)
- [U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori](#)
- [UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS.

Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul documento n. 2/2025 viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026.

\*\*\*

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 2/2025**  
**Esiti della pubblica consultazione - Risoluzioni sui singoli articoli commentati**  
**ADOZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. 58 DEL 10 FEBBRAIO 2026**

**Legenda**

Nella prima colonna è indicato il numero del commento.

Nella seconda colonna “Commentatore” sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna è indicato l’articolo cui si riferiscono l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell’articolo cui si riferiscono l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna è indicata la lettera del comma dell’articolo cui si riferiscono l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella sesta colonna sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella settima colonna è indicata la risoluzione dell’IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

	Commentatore	Osservazioni generali	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1.	ANIA - Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici	Osservazioni generali	<p>Desideriamo preliminarmente ringraziare l’Istituto di vigilanza per la disponibilità ad un confronto costruttivo e assai articolato dimostrata in occasione del Tavolo Tecnico con ANIA e le imprese sui complessi profili attuativi dell’attestato di rischio europeo, confronto avviato su richiesta dell’Associazione dall’Istituto nel mese di novembre 2024.</p> <p>In linea generale, poi, rileviamo con favore che la Vigilanza ha recepito nello schema regolamentare qui in esame molte delle proposte tecniche applicative formulate da esperti di ANIA e delle imprese nel corso delle numerose e approfondite interlocuzioni svoltesi nell’ambito del suindicato Tavolo Tecnico. Nel complesso, il provvedimento posto in pubblica consultazione appare in linea con gli obiettivi perseguiti durante i lavori preparatori,</p>	Si ringrazia per gli apprezzamenti espressi e i contributi forniti.

			<p>poiché reca disposizioni attuative idonee a garantire alle imprese di assicurazione la necessaria chiarezza e omogeneità nell'attuazione delle nuove norme europee in materia di attestato di rischio europeo standardizzato, di cui alla Direttiva Auto (UE) 2021/2118 e il Regolamento attuativo della Commissione Europea (UE) 2024/1855, impostando l'intervento applicativo specifico in termini di continuità rispetto alle norme regolamentari nazionali previgenti in due ambiti particolari, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contenuti della Sezione F dell'attestato europeo, di cui al suddetto Regolamento n. 1855, nel quale ciascun singolo Stato dell'Unione Europea può determinare informazioni aggiuntive rispetto a quelle standard obbligatorie per tutti gli Stati UE;</li> <li>- criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito universale di conversione – CU.</li> </ul> <p>Allo stesso tempo, riteniamo necessario formulare alcune osservazioni in merito a profili metodologici e operativi di portata generale, nonché proposte di modifiche/integrazioni di alcune disposizioni del Documento n. 2/2025, affinché l'Istituto fornisca ulteriori indicazioni applicative per omogeneità di comportamento delle imprese verso gli assicurati in determinate fattispecie e a favore degli assicurati stessi.</p> <p>Da un punto di vista metodologico, come già segnalato in occasione dei lavori del Tavolo Tecnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si evidenzia che, nell'attuale fase operativa, la gestione dell'attestato di rischio europeo avviene tramite emissione cartacea o su supporto durevole (ad esempio in formato PDF) da parte delle imprese, in conformità del Regolamento della Commissione Europea n. 1855, principalmente per un utilizzo transfrontaliero dell'attestato stesso, ossia per consentire l'assicurazione del veicolo in caso di trasferimento in un altro Stato membro</li> </ul>	<p>IVASS sottolinea che l'attestato di rischio, riportante le informazioni previste dal presente Regolamento e in linea con le disposizioni eurounitarie, deve essere rilasciato a tutti gli aventi diritto.</p>
--	--	--	---	--

			<p>dell'Unione Europea, da parte di un'impresa di assicurazione estera;</p> <p>- si conferma la necessità di ulteriori norme regolamentari a cura dell'Istituto di vigilanza, finalizzate a disciplinare in maniera puntuale la gestione dell'attestato di rischio europeo in modalità digitale, ai sensi della norma nazionale recata dall'articolo 134 del Codice delle Assicurazioni Private - CAP.</p> <p>A tal fine, nel rinnovare l'apprezzamento per il percorso sin qui intrapreso dall'Istituto, si conferma la piena disponibilità dell'Associazione e delle imprese a continuare la cooperazione nell'ambito del Tavolo Tecnico, i cui lavori stanno tutt'ora proseguendo in maniera proficua.</p>	
2.	AIBA	Osservazioni generali	<p>Per effetto del presente intervento regolamentare, codesta Autorità intende adeguare le informazioni riferite alla sinistralità pregressa alla luce del nuovo quadro normativo europeo.</p> <p>L'intervento normativo si esplica attraverso un nuovo atto regolamentare che si aggiunge alla normativa secondaria già emanata in materia (Regolamento 9/2015, Provvedimento 72/2018), con integrazioni e emendamenti.</p> <p>A nostro avviso, tale scelta risulta appesantire la produzione normativa di rango primario e secondario susseguitasi nel tempo, che ha ingenerato una progressiva frammentazione della disciplina di settore. Ciò, evidentemente, non agevola la lettura delle disposizioni, che dovrebbero</p>	<p>Si ringrazia per i contributi.</p> <p>In risposta ai rilievi sollevati si rappresenta ed osserva quanto segue.</p> <p>L'emanando regolamento contiene disposizioni che ripropongono con modifiche e adeguamenti al quadro regolatorio europeo alcune norme del Regolamento IVASS n. 9/2015 e quelle del Provvedimento IVASS n. 72/2018 (limitatamente alle disposizioni in materia di CU) che, ai sensi dell'articolo 134 CAP, comma 4 <i>sexies</i>, hanno cessato di essere in vigore dal 25 luglio 2025. Il presente</p>

			<p>rispondere a criteri di maggiore organicità e razionalizzazione. Già in altre occasioni, AIBA ha sostenuto la necessità di riordinare l'intera disciplina rc auto in un Testo Unico regolamentare per consentire ad imprese ed intermediari il puntuale rispetto della normativa ed agli assicurati di fare riferimento ad una fonte normativa sistematica.</p> <p>In linea di principio, l'adeguamento all'ordinamento europeo non lascia spazio a particolari osservazioni in merito all'adattamento dell'attestazione di sinistralità pregressa. Tuttavia, segnaliamo che in alcuni casi l'applicazione delle regole specifiche di cui all'art. 10 dello Schema di Regolamento non dà sempre luogo ad interpretazioni univoche da parte delle Imprese, né esaurisce la casistica esistente. A nostro avviso, sarebbe opportuno ampliare le regole specifiche ad altre fattispecie per una migliore applicazione della normativa complessiva.</p>	<p>regolamento, pertanto, non si aggiunge alla precedente normativa secondaria bensì la sostituisce.</p> <p>Le disposizioni in materia di alimentazione e consultazione della Banca dati ATRC saranno oggetto di un futuro atto normativo che avrà riguardo agli sviluppi tecnici necessari per adeguare la citata banca dati alle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1855/2024.</p> <p>In merito alla adozione di un Testo Unico regolamentare in materia di RC auto si prende atto della richiesta che potrà essere valutata nel quadro di una più generale riforma del comparto assicurativo auto.</p> <p>Infine, con riferimento alla ultima osservazione, si evidenzia che il testo regolamentare è stato integrato per disciplinare ulteriori fattispecie.</p>
3.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	Osservazioni generali	<p>Unipol ringrazia per l'opportunità concessa di fornire proposte rispetto al documento di consultazione IVASS n. 2/2025 che intende definire gli elementi aggiuntivi da includere nella sezione F del nuovo attestato di sinistralità europeo e la regolamentazione della Classe di Merito di Conversione Universale (CU). Sul punto, si ritiene che l'approccio prudente dichiarato dall'Istituto e volto a mantenere la continuità con la disciplina previgente sia condivisibile e fondamentale per evitare di destabilizzare il mercato rispetto a sistemi, procedure e istituti dimostratisi efficaci, garantendo al contempo una transizione ordinata al nuovo quadro normativo europeo.</p> <p>Tanto premesso, rileviamo che la mancata riproposizione di talune definizioni e disposizioni operative precedentemente previste andrebbe a creare un vuoto normativo che consentirebbe interpretazioni e comportamenti divergenti tra le compagnie assicurative, con potenziale pregiudizio per gli assicurati e aumentando il rischio di</p>	<p>Si ringrazia per i contributi.</p> <p>Con riferimento alle criticità rappresentate, si rinvia alla risoluzione al commento n. 2 e alle risoluzioni ai commenti relativi agli articoli dello schema di regolamento.</p>

			<p>contenzioso. In merito, si osserva che le fattispecie disciplinate dal regolamento in consultazione sono numerose e richiedono tutte regole di condotta puntuali: si pensi, a titolo esemplificativo, alle modalità e alle tempistiche di consegna dell'attestato di rischio o all'operatività relativa all'ipotesi di assenza dell'attestato di rischio dalla relativa banca dati. Comportamenti disomogenei delle compagnie assicurative rispetto a queste casistiche potrebbero danneggiare il buon funzionamento del mercato ed erodere la fiducia dei clienti.</p> <p>Pertanto, ribadiamo l'opportunità che l'emanando regolamento contenga una disciplina che non lasci spazio a vuoti normativi rispetto alla precedente, al fine di prevenire ogni ambiguità interpretativa e assicurare uniformità di tutela per tutti gli assicurati, indipendentemente dalla compagnia assicurativa scelta.</p> <p>In altre parole, rileviamo che la mancata riproposizione di talune definizioni e norme contenute nel regolamento IVASS n. 9/2015, nel provvedimento IVASS n. 72/2018 e nella Lettera al Mercato del 29 aprile 2021 finirebbe, di fatto, per innovare il quadro giuridico rispetto alla situazione previgente, mediante l'attribuzione di più ampi spazi di discrezionalità alle compagnie assicurative con riferimento a diverse fattispecie. In tal senso, qualora l'Istituto intendesse segnare una discontinuità con la precedente disciplina, osserviamo che sarebbe opportuno condurre un'apposita analisi di impatto, in dialogo con gli stakeholders, motivando e illustrando le ragioni di una eventuale riforma, per valutarne appieno le ricadute sugli assicurati e sugli operatori.</p> <p>Tanto premesso, si propongono di seguito alcune osservazioni relative al testo in consultazione, volte a suggerire integrazioni costruttive e a evidenziare le criticità che deriverebbero dalla mancata completa riproposizione delle norme previgenti, convinti che un quadro normativo chiaro e completo sia essenziale per il buon funzionamento del sistema e per garantire che gli obiettivi dell'Istituto,</p>	<p>Con riferimento alla segnalata discontinuità dell'emanando regolamento con la precedente disciplina secondaria, se ne evidenzia l'assenza, fatte salve le dovute modifiche e integrazioni in ossequio al mutato quadro normativo di grado primario.</p>
--	--	--	---	--

			<p>inclusa la tutela degli assicurati, siano raggiunti in modo efficace e omogeneo in tutto il mercato.</p> <p>In subordine, qualora l'Istituto non accogliesse le osservazioni di seguito proposte e intendesse intervenire successivamente sugli aspetti precedentemente disciplinati e non ripresi dal nuovo Regolamento in consultazione, si auspica che IVASS – per evitare i menzionati vuoti normativi – chiarisca in via interpretativa l'opportunità che, nelle more di emanazione di un successivo regolamento, si continuino ad applicare le regole previste dalla normativa previgente (reg. IVASS n. 9/2015, provv. IVASS n. 72/2018 e Lettera al mercato del 29 aprile 2021) per gli aspetti non contemplati nel presente schema di regolamento, così da garantire certezza giuridica agli operatori e continuità di tutela agli assicurati.</p>	
4.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	Osservazioni generali	<p>Il Sindacato Nazionale Agenti, associazione maggiormente rappresentativa degli intermediari di assicurazione, partecipa alle pubbliche consultazioni dell'Autorità, come sempre, con un'ottica di confronto aperto con assunzione di responsabilità che il ruolo impone, riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo; alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.</p> <p>Constatiamo che l'Unione europea, nell'emanare il Regolamento UE 2024/1855 il 4 luglio 2024, si è premurata di posticipare l'entrata in vigore al 24/7/2025, ad oltre 1 anno, affinché gli Stati membri disponessero di tempo sufficiente per l'adeguamento. Ciò nonostante, la pubblica consultazione attinente "gli altri punti rilevanti" (sezione F del modello di attestazione dello stato di rischio UE) è stata attivata solo il 7 agosto 2025, a Regolamento UE già operativo.</p> <p>Preliminarmente, nell'ambito delle osservazioni generali, riteniamo richiamare l'attenzione dell'Autorità su quanto disciplinato dal</p>	<p>Si ringrazia per i contributi.</p> <p>Con riferimento alle specifiche richieste di modifica proposte si rinvia alle risoluzioni ai commenti relativi ai singoli articoli.</p>

			<p>Regolamento UE 2024/1855 allorquando al punto 3 dei considerando prevede che in merito alle informazioni, le Autorità devono recepire il regolamento “limitandosi a quelle necessarie in relazione agli scopi per i quali è rilasciata”. Pertanto, nel seguito delle proposte di modifica dell’articolato regolamentare osserveremo che alcune informazioni, ancorché già previste nel decaduto Regolamento 9/2015, come ad esempio l’indicazione della presenza e importi di franchigie non corrisposte, oppure la classificazione di merito interna aziendale, potrebbero essere considerate eccessive e non pertinenti al fine degli obiettivi del Regolamento. Trattandosi di informazioni, anche riservate, potenzialmente esposte a censura del Garante della privacy in quanto eccedenti le finalità. Il Sindacato intende portare all’attenzione, inoltre, il tema della “semplificazione” da considerarsi un fondamentale obiettivo, come più volte richiamato anche dal Presidente dell’Autorità. Semplificazione che si realizza attraverso interventi normativi finalizzati a ridurre il peso della burocrazia. Semplificazione concreta che si consegue negli atti in ottica di risultato. In questo senso si ritiene che la separata evidenza delle tabelle di conversione della classe di merito interna, di cui al comma 2 dell’art. 7, non debba costituire un impegno all’affissione sui locali dell’intermediario. Premesso che nella nostra esperienza di contatto diretto con il mercato, nella totalità dei clienti si è oramai consolidata la tabella delle classi universali. Quando si parla di classe di ingresso assicurativo, gli utenti assicurativi fanno riferimento alla classe 14, quando si parla di massima classe di Bonus gli assicurati si esprimono facendo riferimento alla classe CU 1. D’altro canto, le tabelle interne adottate dalle singole imprese per individuare il rischio, in molti casi esprimono una complessità tale da non essere intendibile autonomamente dall’utente con la semplice affissione. In questo senso deve considerarsi essenziale il valore aggiunto consulenziale garantito dall’intermediario che illustra il contenuto del set informativo delineando anche gli aspetti</p>	
--	--	--	---	--

			<p>legati all'evoluzione della classe di merito interna aziendale prevista nei contratti. La separata evidenza nei locali dell'intermediario delle tabelle aziendali e di conversione CU, oltre che contraddire il principio della semplificazione, finirebbe anche ad alimentare confusione nell'utente. Si consideri, per esempio un plurimandatario di 10 imprese, qualora fosse impegnato all'affissione di altrettante locandine di conversione di ogni impresa. Ciò graverebbe sulla comprensibilità per l'utente assicurativo, risultando un obbligo ingiustificato, sproporzionato e irragionevole carico degli intermediari, e al contempo parteciperebbe a creare, come detto, ulteriore confusione all'utente.</p> <p>Osserviamo poi, che l'esperienza quotidiana rileva la difficoltà dei clienti ad accettare che l'attestato di rischio abbia validità limitata a 5 anni. Di seguito si proporrà la modifica della durata dell'attestazione a 10 anni. Ciò anche per andare incontro all'esigenza del mercato che si avvale di contratti di locazione e di noleggio a lungo termine anche oltre 5 anni. Utenti che nel caso si troverebbero impossibilitati ad utilizzare l'attestato precedentemente maturato. Ovvero coloro che per motivi di lavoro si trasferiscono all'estero per oltre 5 anni. Oppure ancora per coloro che ricevono l'auto aziendale. La validità dell'attestato per 10 anni risponderebbe inoltre a equità e parificazione rispetto al periodo decennale di osservazione.</p> <p>Nel seguito delle osservazioni evidenziamo che in più parti si utilizzano i termini "sinistrosità" e "sinistralità". Si ritiene di suggerire un unico termine per la definizione del medesimo significato in ottica di chiarezza.</p> <p>In coerenza con le previsioni indicate al comma 2 dell'articolo 10 di cui alla locuzione: le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestazione di sinistralità pregressa, si chiederà di specificare nelle casistiche riportate dalla lettera a) alla lettera m) del menzionato comma 2, oltre le indicazioni della classe CU</p>	
--	--	--	--	--

			applicabile, anche le indicazioni per la corretta compilazione della tabella di sinistralità pregressa ai fini dell'applicazione di sconti o penalizzazioni sui premi del diritto nazionale vigente.	
5.	U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori	Osservazioni generali	<p>Il documento sottoposto a consultazione illustra uno schema di Regolamento finalizzato al recepimento del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione europea del 3 luglio 2024; quest'ultimo Regolamento introduce un modello europeo dell'attestato di sinistralità pregressa, valido in tutti gli Stati membri.</p> <p>Dalla disamina del citato Regolamento europeo, emerge come l'unico margine di discrezionalità lasciato dal Legislatore comunitario agli Stati membri consista nell'indicazione delle informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla Sezione F dell'allegato.</p> <p>Il Regolamento adottando da codesta spett.le IVASS ha lo scopo, da un lato, di inserire nell'attestazione di sinistralità pregressa le informazioni aggiuntive rilevanti per l'applicazione di sconti o penalizzazioni relativi ai premi derivanti dal diritto nazionale vigente, da prassi nazionali o da specifici accordi contrattuali che incidono sulle modalità di calcolo del premio (come da sezione F dell'allegato al Regolamento di esecuzione UE 2024/1855); dall'altro, di disciplinare i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito universale, già disciplinati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.</p> <p>Dalla disamina del documento oggetto di consultazione, emerge come, relativamente alle informazioni aggiuntive contenute nell'attestazione di sinistralità pregressa, codesta spett.le Autorità abbia optato per un set di elementi informativi già previsti nell'art. 2 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, inapplicabile a far data del 25 luglio 2025. Con riferimento, invece, alla scelta dei criteri di individuazione e alle regole evolutive della classe di merito universale, si riportano nel Regolamento emanando le disposizioni già</p>	Si ringrazia per i contributi.

			<p>contenute nel Provvedimento IVASS n. 72/2018, da considerarsi caducato.</p> <p>Nel rispondere alla consultazione aperta da codesta spett.le IVASS, considerata l'importanza che il tema trattato riveste per tutti i consumatori, U.Di.Con. APS ritiene utile presentare le seguenti osservazioni.</p> <p>In primo luogo, si ritiene che il modello di attestazione di sinistrabilità pregressa debba essere redatto in forma semplice e comprensibile; in particolare, sarebbe opportuno che lo stesso sia facilmente comprensibile non solo per le imprese assicurative, ma anche per tutti gli utenti. In caso contrario, si teme che un'attestazione caratterizzata da scarsa trasparenza possa ledere le posizioni giuridiche dei consumatori, già parte debole del contratto. In tal senso, si ritiene che l'attestazione di sinistralità pregressa debba avere una veste grafica che consenta una piena intelligibilità da parte dei consumatori e che tutti gli elementi ivi riportati siano immediatamente comprensibili.</p> <p>In secondo luogo, si ritiene che l'attestazione di sinistralità pregressa debba sempre essere facilmente accessibile per il consumatore; in tal senso, si considera di fondamentale importanza il ruolo di vigilanza di codesta spett.le IVASS in merito a eventuali pratiche ostruzionistiche e/o poco trasparenti poste in essere dai professionisti.</p> <p>Infine, si ritiene che si sarebbe potuta cogliere l'occasione di una riforma normativa della materia in questione per introdurre una procedura semplificata di contestazione dell'attestazione di sinistralità pregressa da parte dell'assicurato; l'ampio margine di tempo concesso ai professionisti per riscontrare al reclamo rende infatti, nella maggior parte dei casi, vana la contestazione dell'utente.</p>	<p>Con riferimento <b>al modello di attestato di rischio</b> si rappresenta che lo stesso sarà definito in occasione dell'adozione delle disposizioni in materia di alimentazione e consultazione della Banca dati ATRC, oggetto di un futuro atto normativo che avrà riguardo agli sviluppi tecnici necessari per adeguare la citata banca dati alle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1855/2024.</p>
--	--	--	---	---

	Commentatore	Articolo	Comma	Lettera		
6.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	2	1	a) h) n) e o) (nuove lettere)	<p>Per completezza si propone di modificare la formulazione di “forma tariffaria” e di “attestazione di sinistralità pregressa” e di inserire le definizioni di “contraente” e di “polizza temporanea” secondo le formulazioni che seguono e con le motivazioni in calce indicate:</p> <p>a) “attestazione di sinistralità pregressa” o “attestazione sullo stato del rischio” o “attestato di rischio”: il documento <u>elettronico</u> nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;”</p> <p>h) “forma tariffaria”: <u>condizione di polizza che identifica il funzionamento tariffario della polizza stessa.</u></p> <p>n) “contraente: <u>la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.</u>”</p> <p>o) “polizza temporanea: <u>il contratto di assicurazione r.c. auto stipulato per un periodo di copertura inferiore all’anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa e non abbia maturato il periodo di osservazione.</u>”</p> <p>Quanto alla definizione di “<b>attestazione di sinistralità pregressa</b>” si osserva che il reg. es. (UE) n. 2024/1855 prevede che venga rilasciata per via elettronica come impostazione predefinita (v. considerando 5). L’onere di fornire detta attestazione in formato digitale di <i>default</i> è del resto anche già prevista dall’art. 134 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/2005) nonché anche dal reg. IVASS n. 9/2015 (art. 7). Pertanto, si chiede di inserire il riferimento al modello “elettronico” anche nella proposta definizione di “attestazione di sinistralità pregressa”. Quanto al concetto di “<b>formula tariffaria</b>” si propone di ridefinirlo per estenderne l’applicazione</p>	<p>La proposta relativa alla definizione di “attestazione di sinistralità pregressa” o “attestazione sullo stato del rischio” o “attestato di rischio” non è accolta, in quanto la specificazione potrebbe collidere con la normativa europea che prevede la consegna anche in formato cartaceo, su richiesta del contraente.</p> <p>La proposta di modifica relativa alla definizione di “forma tariffaria” è parzialmente accolta. Di conseguenza l’articolo 2, comma 1, lett. h) è modificato come segue: “h) “forma tariffaria”: <u>condizione di polizza che prevede il pagamento del premio a) in forma; b) in aumento od in diminuzione, ad ogni scadenza annuale, del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo; c) in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell’assicurato al risarcimento del danno; d) in base a formule miste fra le due tipologie di cui all’articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.</u></p> <p>La proposta di inserire la definizione di “contraente” è accolta parzialmente. Di conseguenza all’articolo 2, comma 1, si aggiunge la seguente lett. n):</p>

				<p>anche alle clausole di premio diverse dal classico sistema <i>bonus-malus</i>. La richiesta è motivata dal fatto che la sezione F del nuovo attestato di rischio europeo richiede di riportare “informazioni aggiuntive” relative a sconti, penalizzazioni e accordi contrattuali che incidono sul premio. Questo ambito è più ampio rispetto alla sola formula <i>bonus-malus</i>, includendo per esempio, le polizze a tariffa fissa che, pur non conoscendo meccanismi evolutivi, sono una prassi consolidata del mercato. La richiesta è inoltre motivata anche da ragioni di coerenza interna del documento di consultazione, dal momento che l'art. 5, comma 2 dello stesso fa riferimento a “<i>tutte le forme tariffarie</i>” e non solo a quelle “<i>bonus malus</i>”.</p> <p>Quanto alla definizione di “<b>contraente</b>”, se ne chiede l'introduzione per una maggiore chiarezza interpretativa.</p> <p>Infine, quanto alla richiesta dell'introduzione della definizione di “<b>polizza temporanea</b>” si sottolinea che la richiesta si pone in continuità rispetto al provv. n. 72/2018 (art. 5, co. 2) e alla Lettera al mercato 29 aprile 2021 (punti A.1 – A.2 – A.3) e si rende opportuna in ragione del contenuto dell'art. 9 (Rilevazione della sinistrosità) del regolamento in consultazione che, per l'appunto, disciplina il tema dell'attestato di rischio dinamico e fa espresso riferimento anche alle polizze “<i>di durata inferiore all'anno</i>”.</p> <p>Inoltre, l'introduzione di questa definizione contribuirebbe a uniformare le prassi operative del mercato RC Auto. Le coperture “temporanee”, infatti, rappresentano una parte consolidata dell'attività delle compagnie e sono spesso emesse per situazioni specifiche e transitorie, oltre che derivanti da specifici obblighi di legge, come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• targhe provvisorie (o targhe di prova) rilasciate per veicoli in attesa di immatricolazione o utilizzati da concessionari e officine;</li> <li>• spedizione di veicoli tra Stati membri. La direttiva auto (dir. (UE) 2009/103)</li> </ul>	<p>“n) “<b>contraente</b>”: la persona fisica o giuridica che stipula <b>per conto proprio o di terzi</b> il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”.</p> <p>La proposta di inserire la definizione di “<i>polizza temporanea</i>” non può essere accolta.</p> <p>Con riferimento al richiamo alle polizze di durata temporanea contenute nell'articolo 6 del Provvedimento n. 72/2018 si fa presente che la citata norma prevedeva una definizione di polizze di durata temporanea (comma 1) finalizzata <b>esclusivamente</b> alla rilevazione della sinistralità e più precisamente alla comunicazione dei sinistri verso la banca dati ATRD per il recupero a sistema dei sinistri “tardivi”, intesi come sinistri pagati al di fuori del periodo di osservazione quando l'assicurato avesse cambiato compagnia. Tanto premesso si ritiene che esuli dall'ambito del presente regolamento la definizione e l'eventuale disciplina delle polizze cosiddette temporanee.</p> <p>Inoltre, per quanto riguarda in generale le coperture cosiddette</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>garantisce che il veicolo sia sempre coperto da un'assicurazione r.c. auto, anche durante la fase di spedizione e transito. La persona responsabile dell'assicurazione (venditore o acquirente) può i) o mantenere la copertura assicurativa attiva nel Paese di provenienza del veicolo (se questo è ivi immatricolato) oppure ii) assicurare il veicolo nel Paese di destinazione anche se il veicolo non è stato ancora formalmente immatricolato nello stesso Stato di destinazione. Questa copertura ha la durata di 30 giorni a partire dalla data in cui l'acquirente accetta la consegna del veicolo e serve proprio per dare copertura assicurativa al veicolo nelle more dell'immatricolazione.</p>	<p>“temporanee” si rileva che le stesse sono emesse a garanzia di particolari rischi normativamente e tassativamente individuati. La caratteristica di queste polizze non è la “temporaneità” intesa come durata inferiore all’anno, bensì la peculiarità delle modalità e dei tempi di utilizzo del veicolo fonte di responsabilità.</p>
7.	Allianz S.p.A. - Compliance di Gruppo	2		a	<p>In merito alla definizione di “attestazione di sinistralità pregressa”, “attestazione sullo stato del rischio” o “attestato di rischio”, si ritiene opportuno mantenere il riferimento al formato “elettronico”, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9/2015 (art.1 co.1 lett. f), a seguito della completa dematerializzazione del documento.</p>	<p>La proposta è accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 6</p>
8.	ANIA - Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici	3	1		<p>Si segnala un refuso nell'elenco - riportato nella presente disposizione - delle informazioni contenute nella Sezione F dell'Attestato di rischio europeo rispetto alle stesse informazioni riportate nell'Allegato 1 del documento in consultazione, che reca il <i>fac simile</i> della Sezione F. In particolare, nell'elenco di cui alla disposizione qui in commento, dopo la lettera “a) Codice Identificativo Univoco del Rischio” manca l'informazione di cui al punto 21.01 del predetto Allegato 1 relativa al “Tipo Veicolo”. <b>Si chiede</b> pertanto di integrare il suindicato elenco inserendo l'informazione relativa al “Tipo Veicolo”.</p>	<p>La proposta è accolta. Di conseguenza l'articolo 3, comma 1 del regolamento sottoposto alla pubblica consultazione, tenuto conto delle osservazioni pervenute, è modificato come segue: “1. L'attestazione di sinistralità pregressa rilasciata dalle imprese di assicurazione che esercitano il ramo r.c. auto, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024, riporta alla Sezione F, le seguenti informazioni: a) Codice Identificativo Univoco del Rischio; b) <b>tipo veicolo</b>;</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>c) <i>avente diritto;</i></li> <li>d) <i>forma tariffaria;</i></li> <li>e) <i>eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;</i></li> <li>f) <i>classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;</i></li> <li>g) <i>classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla forma tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;</i></li> <li>h) <i>stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis del CAP;</i></li> <li>i) <i>tabella di sinistralità pregressa".</i></li> </ul>
9.	U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori	3	1		<p>La disposizione in questione disciplina le informazioni aggiuntive contenute nell'attestazione di sinistralità pregressa rilasciata dalle imprese di assicurazione che esercitano il ramo r.c. auto, conformemente a quanto stabilito nell'allegato sezione F del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024.</p> <p>Ciò premesso, si rileva come codesta spett.le IVASS, nell'individuazione di tali informazioni aggiuntive, abbia fatto riferimento al disposto dell'art. 2 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, inapplicabile a far data del 25 luglio 2025.</p> <p>In particolare, il contenuto delle informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) - h) dell'emanando regolamento è integralmente ripreso da quanto già previsto dell'art. 2 del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015.</p> <p>In tal senso, si concorda con l'azione di recepimento della normativa europea posta in essere da codesta spett.le Autorità, il cui operato si</p>	Si ringrazia per i contributi.

					ritiene conforme al dettato del Legislatore comunitario.	
10.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	3	1		Si propone di introdurre il riferimento all'Allegato 1 (posto in consultazione da IVASS) per identificare il modulo di riferimento adottando la seguente formulazione, con la proposta formulata in sottolineato: "1. (omissis) riporta alla sezione F di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, le seguenti informazioni:"	La proposta è accolta. Di conseguenza l'articolo 3, comma 1 del regolamento sottoposto alla pubblica consultazione, tenuto conto anche del commento n. 8, è modificato come segue: "1. <i>L'attestazione di sinistralità pregressa rilasciata dalle imprese di assicurazione che esercitano il ramo r.c. auto, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024, riporta alla Sezione F di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, le seguenti informazioni:</i> a) <i>Codice Identificativo Univoco del Rischio;</i> b) <i>avente diritto;</i> c) <i>forma tariffaria;</i> d) <i>eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;</i> e) <i>classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;</i> f) <i>classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla forma tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;</i> g) <i>stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis del CAP;</i> h) <i>tabella di sinistralità pregressa</i> ".

11.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	3	1	b)	<p>IVASS individua nell'art. 3 il set di informazioni aggiuntive (rispetto a quelle "base" previste dall'Allegato al Reg. es. (UE) 2024/1855 necessarie alle imprese per una corretta tariffazione del rischio e sinora in uso.</p> <p>L'elenco delle informazioni proposte, tuttavia, richiede a nostro avviso un intervento integrativo con riguardo ad alcuni elementi informativi fondamentali che non vengono richiamati neanche dal modello "base" dell'attestato di rischio europeo. A tal fine, si ripropone un elenco sistematizzato di tutte le informazioni aggiuntive necessarie per una corretta tariffazione del rischio in ordine di preminenza dei dati.</p> <p>Per le lettere h), n) e p) (già proposte da IVASS) si propongono delle integrazioni al testo introducendo delle specifiche relativamente ai dati attualmente in uso.</p> <p>Di seguito l'elenco delle Informazioni aggiuntive proposto, in sottolineato le novità proposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Codice Identificativo Univoco del Rischio;</li> <li>b) <u>Tipo veicolo</u>;</li> <li>c) <u>Proprietario o altro avente diritto</u>;</li> <li>d) <u>Persona fisica o persona giuridica</u>;</li> <li>e) <u>Nome</u>;</li> <li>f) <u>Cognome o denominazione sociale</u>;</li> <li>g) <u>Codice fiscale o partita IVA</u>;</li> <li>h) <u>Forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto</u>;</li> <li>i) <u>Eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato (numero-importi)</u>;</li> <li>l) <u>Classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva</u>;</li> <li>m) <u>Classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla forma tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto</u>;</li> <li>n) <u>Stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis del CAP; tale indicazione dovrà essere riportata e</u></li> </ul>	<p>La proposta sub b) è accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 8.</p> <p>Le proposte sub c), d), e), f) e g) sono accolte, in quanto relative ad informazioni previste nell'Allegato 1.</p> <p>La proposta sub h), relativa alla forma tariffaria non è accolta, in considerazione della modifica già apportata alla definizione di forma tariffaria. Sul punto si rinvia alla risoluzione al commento n. 6.</p> <p>La proposta sub n) è accolta di conseguenza la disposizione è modificata come segue:</p> <p><b>"n) Stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis del CAP; tale indicazione dovrà essere riportata e mantenuta anche negli attestati successivi al primo".</b></p> <p>La proposta sub p) non è accolta in quanto all'interno della Tabella di sinistralità pregressa sono già presenti le specifiche indicate relativamente al danno.</p> <p>In conseguenza delle proposte accolte, l'articolo 3, comma 1 del regolamento sottoposto alla pubblica consultazione, tenuto conto anche del commento n. 8 e del commento n. 10, è modificato come segue:</p> <p><b>"1. L'attestazione di sinistralità pregressa rilasciata dalle imprese di assicurazione che esercitano il ramo r.c. auto, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024, riporta alla Sezione F di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, le seguenti informazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Codice Identificativo Univoco del Rischio;</li> </ul>
-----	-----------------------------	---	---	----	--	---

					<p><u>mantenuta anche negli attestati successivi al primo;</u></p> <p>o) Tabella di sinistralità pregressa;</p> <p>p) <u>La tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).</u></p>	<p>b) <b>tipo veicolo;</b></p> <p>c) <b>proprietario o altro</b> avente diritto;</p> <p>c.1 persona fisica o persona giuridica;</p> <p>c.2 nome;</p> <p>c.3 cognome o denominazione sociale;</p> <p>c.4 codice fiscale o partita IVA;</p> <p>d) forma tariffaria;</p> <p>e) eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;</p> <p>l) classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;</p> <p>m) classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla forma tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;</p> <p>n) stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-<i>bis</i> del CAP; tale indicazione dovrà <b>essere riportata e mantenuta anche negli attestati successivi al primo;</b></p> <p>o) tabella di sinistralità pregressa".</p>
12.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	3	1	d	<p>Premesso che il principio di minimizzazione dei dati, previsto dall'art. 5 del GDPR, costituisce uno dei pilastri fondamentali nella protezione dei dati personali. Premesso inoltre che il Regolamento UE 2024/1855 al punto 3 dei considerando prevede che in merito alle informazioni, le Autorità devono recepire il regolamento "limitandosi a quelle informazioni necessarie in relazione agli scopi per la quale è rilasciata l'attestazione" In base al dettato</p>	<p>La proposta non è accolta in quanto la disposizione ripropone disposizioni già vigenti e già oggetto di valutazione da parte del Garante della Privacy.</p> <p>Inoltre, quanto alla proposta relativa all'informazione sub d) "<i>eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato</i>" si</p>

					normativo, si ritiene corretto abrogare l'impegno di indicare numero e importi delle franchigie non corrisposte. Ciò in quanto il rischio assicurato prescinde da aspetti contrattuali riguardanti i rapporti pregressi del contraente con l'impresa assicuratrice. Si consideri anche la fattispecie di assicurazione con contraente diverso rispetto al proprietario o altro avente diritto all'attestazione del rischio assicurato. La norma si presta a due diversi profili di attenzione, il primo legato al tema privacy, il secondo legato a informazioni che non incidono sul presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.	rileva che la stessa è necessaria ai fini della valutazione del rischio da assumere, e non può pertanto essere eliminata.
13.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	3	1	e	Si ritiene di abrogare l'indicazione, nell'attestato di rischio, delle classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto in quanto, come argomentato in premessa, detta informazione per esperienza risulta non comprensibile al cliente, generandogli confusione. Nella nostra quotidiana esperienza rileviamo che gli assicurati hanno consolidato le classi universali pur nella difficoltà di comprenderne la regola evolutiva in caso di sinistro. Inoltre, l'informazione sulla classe di merito aziendale attiene al know-how dell'impresa che l'ha adottato. Tale informazione è pure suscettibile di valutazione in ambito antitrust per gli effetti sulla concorrenza, poiché potenzialmente capace di svelare caratteristici criteri di individuazione del rischio e conseguente tariffazione.	La proposta non è accolta in quanto l'informazione relativa alla <b>classe di merito aziendale di provenienza e di assegnazione integra il contenuto contrattuale e permette al contraente/assicurato di avere contezza sull'evoluzione del premio</b> . Deve, pertanto, essere riportata all'interno dell'attestazione di sinistralità pregressa.
14.	DPA – D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	3	1	e	Si chiede conferma a codesto spettabile Istituto che l'assegnazione della classe di merito aziendale si debba basare sulla classe di assegnazione di merito aziendale che il contraente avrebbe al termine del periodo assicurativo senza sinistri secondo la tabella di conversione resa disponibile sul sito internet dell'impresa.	La classe di assegnazione si basa sul profilo di rischio valutato all'atto dell'assunzione dello stesso.
15.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	3	2 (nuovo inserimento)		Si propone l'inserimento di un nuovo comma 2 dal seguente tenore: <u>“Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo</u>	La proposta è accolta con l'aggiunta della disposizione proposta, non nell'ambito dell'articolo 3, come indicato nel commento, bensì

				<p><u>stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.</u>"</p> <p>Questa regola operativa – oggi presente nell'art. 2, co. 3, del reg. IVASS n. 9/2015 – si rende necessaria per disciplinare correttamente la fattispecie della penalizzazione contrattuale in caso di pagamento del sinistro a titolo parziale. In sua assenza potrebbe concretizzarsi il rischio di valutazioni disomogenee della sinistralità pregressa a livello di mercato, rendendo incerta la valutazione finale del singolo cliente. La misura richiesta pertanto rappresenta anche una salvaguardia per il cliente.</p>	<p>nell'articolo 5 (Disciplina della classe di CU - Regole generali). Di conseguenza all'articolo 5 è aggiunto il comma 3: <i>"Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali"</i>.</p>
16.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	3	3 (nuovo inserimento)	<p>Si propone l'inserimento di un nuovo comma 3 che riproponga la regola operativa in uso relativa al calcolo e all'applicazione del "malus" nei casi di responsabilità principale, non principale, paritaria o concorrente. In assenza di questo comma, il cui contenuto è attualmente previsto dall'art. 2, co. 4 del reg. IVASS n. 9/2025, non sarebbe presente nell'ordinamento alcuna regola in tema.</p> <p>Si propone di seguito il testo del comma proposto, che, si ribadisce, ripropone la regola operativa oggi in uso prevista dall'art. 2, co. 4 del reg. IVASS n. 9/2025.</p> <p><u>"Ai sensi del comma 1, lett. o), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.</u></p> <p><u>La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus.</u></p> <p><u>In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri pagati nell'ultimo quinquennio di osservazione della</u></p>	<p>La proposta è accolta con l'aggiunta della disposizione proposta non nell'ambito dell'articolo 3, come indicato nel commento, bensì nell'articolo 5 (Disciplina della classe di CU - Regole generali). Di conseguenza all'articolo 5 è aggiunto il comma 4: <i>"La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.</i></p> <p><i>La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus.</i></p> <p><i>In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché,</i></p>

					<p><u>sinistrosità venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del malus.</u>  <u>Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%."</u></p> <p>Conseguentemente, l'attuale testo del comma 2 posto in consultazione dovrebbe essere spostato sotto il comma 4.</p>	<p>qualora a seguito di più sinistri pagati nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del malus.  Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%".</p>
17.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	4	2		<p>Si propone di integrare il testo normativo con il periodo di seguito sottolineato:  " Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è assegnato alla classe di CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio <u>in corso di validità, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private e</u> dal successivo art. 5."</p> <p>In particolare, l'inciso "in corso di validità" riferito all'attestazione sullo stato del rischio consentirebbe una migliore comprensione del testo, mentre l'inciso "fatto salvo quanto disposto dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private e" garantirebbe continuità con il contenuto del provv. IVASS n. 72/2018 (art. 2, co. 2).</p>	<p>La proposta è accolta in parte. Di conseguenza la disposizione è modificata come segue: "Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è assegnato alla classe di CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, fatto salvo quanto disposto <b>dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private e dal successivo art. 5</b>".</p> <p>La locuzione "in corso di validità" non è inserita in quanto non è utile e potrebbe generare confusione, posto che gli attestati hanno una validità di cinque anni.</p>
18.	Allianz S.p.A. - Compliance di Gruppo	4	2		<p>Il Provvedimento IVASS n. 72/2018 (art. 2, comma 2) contiene un esplicito riferimento alla classe di merito universale (CU) riportata nell'attestato di rischio, fatte salve le disposizioni dell'art. 134 del Codice delle Assicurazioni Private, in tema di cosiddetta RCA Familiare.</p> <p>Nel nuovo schema normativo, tuttavia, il rinvio è effettuato genericamente al successivo articolo 5, il quale non contiene alcun richiamo alla disciplina relativa alla RCA Familiare.</p> <p>Si chiede pertanto di conoscere le motivazioni dell'assenza di tale specificazione, esplicitamente prevista nel provvedimento previgente.</p>	<p>La proposta è accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 17</p>

19.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	5	1		Sulla base delle considerazioni già espresse all'art. 3, comma 1 lettera e), si suggerisce di eliminare la locuzione: "sia la classe di merito interna, ove prevista dalle singole imprese, sia" affinché resti esclusivamente indicata la classe universale (CU).	La proposta non è accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 13.
20.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	5	2		Si propone un'integrazione in linea con quanto correttamente esposto nel Provvedimento IVASS n. 72/2018, art. 3, c. 2, espressa sotto in sottolineato. <i>"I criteri di attribuzione della classe di CU per l'annualità successiva, determinata sulla base della <u>sinistrosità pregressa registrata nel periodo di osservazione</u>, per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella 1."</i>	La proposta è accolta di conseguenza la disposizione è modificata come segue: <i>"I criteri di attribuzione della classe di CU per l'annualità successiva, <b>determinata sulla base della sinistralità pregressa registrata nel periodo di osservazione</b>, per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella 1".</i>
21.	Daniele Pennone (consumatore)	6			Si propone l'inserimento del seguente articolo per integrare l'attestazione di sinistralità nel quadro normativo dell'identità digitale, garantendo la coerenza con il <b>Regolamento (UE) 2022/2033</b> e il <b>Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)</b> : <b>Articolo 6-bis - Attestazione di Sinistralità Precedente in Formato Digitale e sistema IT Wallet</b> 1. <b>Formato e Rilascio Digitale:</b> Fermo restando il rilascio in formato tradizionale, l'attestazione di sinistralità pregressa di cui all'articolo 1, comma 1, è resa disponibile dai soggetti competenti anche in <b>formato digitale strutturato e interoperabile</b> , idoneo all'integrazione nel <b>sistema nazionale di Identità Digitale (IT Wallet)</b> , di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e successive modificazioni, nonché nel <b>portafoglio europeo di identità digitale (EUDI Wallet)</b> , in conformità al Regolamento (UE) 2022/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022. 2. <b>Obbligo di Messa a Disposizione:</b> A decorrere dal XX.XX.XXXX, a richiesta del	Si ringrazia per i contributi forniti. Nel merito si osserva che la proposta concerne le modalità di consegna dell'attestato di rischio che non costituiscono oggetto del presente regolamento. L'Istituto ne terrà conto in occasione di eventuali futuri interventi normativi.

					<p>contraente o di altro soggetto avente diritto, l'attestazione di sinistralità è messa a disposizione obbligatoriamente anche nel formato digitale di cui al comma 1, tramite canali elettronici sicuri che ne consentano l'acquisizione diretta e l'integrazione nel rispettivo wallet digitale. La richiesta può essere avanzata con modalità telematiche e il rilascio deve avvenire entro i termini previsti dalla normativa vigente per la messa a disposizione del documento.</p> <p>3. <b>Definizione delle Specifiche Tecniche:</b> L'IVASS, previo confronto con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli aspetti di rilevanza per il sistema nazionale di Identità Digitale, definirà con proprio provvedimento le specifiche tecniche, i requisiti di sicurezza e le modalità operative per il rilascio e la gestione delle attestazioni di sinistralità nel formato digitale interoperabile. Tali specifiche dovranno garantire la piena fruibilità, l'autenticità, l'integrità e la sicurezza dei dati contenuti nell'attestazione digitale.</p>	
22.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	6	1		Sulla base delle considerazioni già espresse all'art. 3, comma 1 lettera e), si suggerisce di emendare il riferimento alla classe di merito interna aziendale.	La proposta non è accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 13.
23.	U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori	7			<p>La norma riprende integralmente il disposto dell'art. 4 del Provvedimento IVASS n. 72/2018. Lo scopo della previsione è chiaramente quello di porre degli obblighi di trasparenza in capo ai professionisti in merito alla tabella di conversione della classe di merito interna; <b>si teme, tuttavia, che l'assenza di sanzioni esplicite nei casi di mancato adempimento di tali obblighi renda la disposizione scarsamente deterrente.</b></p> <p>In tal senso, si ritiene auspicabile cogliere l'opportunità della riforma normativa in questione per incrementare la concreta applicabilità della</p>	Si ringrazia per il contributo. Nel merito si rappresenta che le sanzioni amministrative soggiacciono al principio di legalità e pertanto possono essere previste solo sulla base di leggi di rango primario e non regolamentare.

					norma, prevedendo sanzioni esplicite per i professionisti nei casi di inadempimento.	
24.	ANIA - Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici	7	2		Viene riproposta la prescrizione per cui le tabelle di conversione delle classi di merito interne devono essere disponibili, oltre che nel sito internet dell'impresa, nei locali degli intermediari (agenti e loro collaboratori o broker). Considerato che la connessione a internet è ormai fruibile, grazie all'evoluzione tecnologica, da dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.) che rientrano nella ordinaria disponibilità degli intermediari (anche quando si trovano al di fuori dei locali dove svolgono la loro attività) e degli stessi clienti/utenti, <b>proponiamo di semplificare il testo della disposizione</b> riformulandola come segue: <i>“La tabella deve essere disponibile sul sito internet dell'impresa con separata evidenza rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza e, a richiesta degli utenti, viene messa a loro disposizione dagli intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e propri collaboratori) o in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa (broker).”</i> <b>Si chiede inoltre</b> conferma che siano esclusi dall'obbligo gli intermediari iscritti nella Sezione D del RUI con cui le Imprese d'assicurazione hanno sottoscritto accordi di distribuzione per il collocamento di prodotti di ramo 10, nonché gli intermediari accessori.	La proposta è accolta con alcune modifiche nella formulazione del testo proposto. Di conseguenza la norma è modificata come segue: <i>“La tabella deve essere disponibile sul sito internet dell'impresa con separata evidenza rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza e viene esibita ai richiedenti dagli intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e propri collaboratori) o in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa (broker).”</i> Si conferma che gli intermediari iscritti nella Sezione D del RUI sono esclusi dall'obbligo di esporre nei locali le tabelle di conversione ma sono assoggettati all'obbligo di messa a disposizione delle tabelle stesse a richiesta dei clienti.
25.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	7	2		Si conferma quanto espresso nelle considerazioni generali nonché quanto riportato nell'osservazione dell'art. 3, comma 1 lettera e), riguardanti le problematiche di comprensione del cliente rispetto a due diverse tabelle e rispettive regole evolutive. Pertanto, si conferma l'esigenza di abrogazione di tutti i riferimenti alla classe di merito interna nonché delle tabelle di conversione, nell'ambito della separata evidenza nei locali dell'intermediario, nonché nell'attestato di rischio.	La proposta non è accolta. Si rinvia alle risoluzioni ai commenti n. 13 e n. 24.

					<p>Si ritiene che, nell'ottica della semplificazione e della comprensibilità, dette tabelle, già incluse nel set informativo destinato al cliente, unitamente al valore aggiunto della consulenza garantita dall'intermediario sull'evoluzione della classe di merito interna aziendale e della classe CU, siano più che sufficienti a garantirne la comprensione da parte dell'utente.</p> <p>Tuttavia, considerata la facoltà del cliente di sottoscrivere autonomamente un contratto attraverso il sito internet dell'impresa, ovvero nel sito internet di comparatori privati, questi dovrebbero essere soggetti ad una informazione supplementare riguardanti dette tabelle di conversione.</p> <p>Ciò è opportuno nella vendita diretta online in quanto il contraente non riceverebbe le informazioni determinanti sul contenuto del set informativo con particolare riferimento all'evoluzione della classe di merito interna aziendale prevista nei contratti e rispettiva conversione nella classe CU.</p>	
26.	AIBA	7	2		<p>Lo Schema in commento replica quanto già previsto dall'art. 4, comma 2 del Provvedimento 72/2018, relativamente all'obbligo di rendere disponibile all'interno dei locali la tabella di conversione della CU di merito interna, anche in capo ai broker che operano in forza di un accordo sottoscritto con l'Impresa. Come evidenziato già a suo tempo, tale adempimento risulta sproporzionato ed estremamente gravoso, posto che il broker sottoscrive accordi di collaborazione con una molteplicità di Imprese e potenzialmente con l'intero mercato assicurativo. Tale obbligo risulta, peraltro, di dubbia utilità rispetto all'obiettivo di fornire all'utenza, in fase assuntiva, la necessaria evidenza e trasparenza dei criteri evolutivi della CU interna, tenuto conto che il broker, nell'ambito della pluralità dei rapporti instaurati con il mercato assicurativo, è in grado di vagliare preventivamente la migliore opzione da proporre al cliente.</p>	Si rinvia alla risoluzione al commento n. 24.

27.	ANIA - Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici	8		<p>La disposizione, volta ad attuare la norma di cui all'art. 134, comma 3, del CAP, stabilisce che <i>“In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni”</i>.</p> <p>Evidenziamo che - rispetto all'analogia previsione recata dall'art. 8 del Regolamento n. 9/2025 - mancano le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la cessazione del rischio deve essere <i>“documentata”</i></li> <li>- i cinque anni decorrono <i>“dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce”</i></li> <li>- il contraente deve fornire una dichiarazione di <i>“mancato utilizzo”</i> del veicolo successivamente al mancato rinnovo del contratto.</li> </ul> <p>Al riguardo, inoltre, osserviamo che la disposizione relativa alla validità quinquennale dell'attestato era stata integrata successivamente dall'art. 5, comma 2, del Provvedimento n. 72/2018, il quale ha fornito ulteriori indicazioni operative utili alle imprese, stabilendo che: <i>“Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea.”</i></p> <p>Sulla base di quanto precede, <b>si chiede che il testo dell'art. 8 posto in pubblica consultazione venga integrato come segue:</b></p> <p><i>“1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.</i></p>	<p>La proposta è accolta in parte. Di conseguenza la disposizione è modificata come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.</li> <li>2. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione è consentito previa presentazione di una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020, n. 445, sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti il mancato utilizzo del veicolo, ovvero nei casi in cui la polizza abbia avuto durata inferiore all'anno.</li> </ol> <p>Al secondo comma si sostituiscono le parole <i>“ovvero la stipula di una polizza di durata inferiore all'anno”</i> con le parole <i>“ovvero nei casi in cui la polizza abbia avuto una durata inferiore all'anno”</i> per permettere l'utilizzabilità dell'attestato di rischio nell'ipotesi in cui non sia stato</p>
-----	--	---	--	--	--

				<p>2. <i>Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti il mancato utilizzo del veicolo ovvero la stipula di una polizza di durata inferiore all'anno.</i></p> <p>La proposta mira ad ottenere indicazioni applicative della suddetta norma del CAP più dettagliate ed uniformi per tutto il mercato, ed ha l'obiettivo della massima chiarezza attuativa a favore degli assicurati, provvedendo ad adeguare la formulazione delle previsioni regolamentari IVASS del 2015 e del 2018 in conformità del nuovo ambito dell'obbligo assicurativo RC Auto che è collegato, dalla Direttiva (UE) 2021/2118 e dal D.lgs. n. 184/2023 di recepimento in Italia, non alla <i>circolazione del veicolo</i> ma al suo <i>utilizzo come mezzo di trasporto</i> (v. art. 122 CAP), nonché in conformità delle deroghe previste a tale obbligo dalla disciplina primaria vigente (v. art. 122 bis del CAP).</p> <p>Si sottolinea l'importanza di valutarne l'accoglimento, in modo da scongiurare un potenziale incremento di contenzioso tra consumatori ed imprese e di reclami all'Istituto che potrebbero derivare dall'assenza di indicazioni cogenti uniformi per il mercato e conseguenti eterogeneità di policy assuntive da parte delle singole imprese.</p>	<p>completato il periodo di osservazione necessario per il rilascio dell'attestazione di sinistralità pregressa (es. polizza annuale con frazionamento semestrale del premio e mancato pagamento della rata relativa alla seconda semestralità).</p>
28.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	8		<p>Si osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) il caso di "sospensione del rischio assicurato" non comporta la cessazione dell'assicurazione;</li> <li>(ii) il "mancato utilizzo del veicolo" non prevede di per sé motivo di cessazione dell'obbligo assicurativo al di fuori di quanto disciplinato dall'art. 122-bis del CAP.</li> </ul>	<p>La proposta non è accolta, in quanto sebbene l'osservazione relativa alla sospensione del contratto sia condivisibile nel merito, si rileva che la disposizione regolamentare ricalca la formulazione dell'articolo 134 del CAP, per cui una sua modifica non determinerebbe effetti, in ragione della predominanza della norma</p>

					<p>Per quanto riguarda la durata, si conferma quanto espresso nelle osservazioni generali in merito alla durata dell'attestato di rischio che, per evidente parificazione e coerenza con il periodo di rilevazione della sinistralità pari a 10 anni, si ritiene opportuno proporre analoga validità di 10 anni dell'attestazione del rischio. Sono molteplici i casi di aventi diritto che si trovano ad aver maturato una classe di rischio e non poterla utilizzare poiché il periodo di validità è scaduto.</p> <p>In ragione delle precedenti osservazioni si suggerisce la riscrittura: "In seguito alla cessazione del contratto di assicurazione, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di dieci anni".</p>	<p>primaria su quella regolamentare secondaria.</p> <p>Inoltre, si segnala che il termine di cinque anni di validità dell'attestato di rischio è previsto dall'articolo 134 del CAP, norma primaria che non può essere modificata da una disposizione regolamentare.</p>
29.	U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori	8			<p>La norma riprende il disposto dell'art. 8 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.</p> <p>Con riferimento alla disposizione in commento, si ritiene opportuno estendere il periodo di validità dell'attestazione a dieci anni, allineandolo ai termini di prescrizione ordinaria; infatti, la norma, così come formulata, appare eccessivamente penalizzante per alcune fasce di contraenti, soprattutto i proprietari di veicoli non utilizzati per molto tempo.</p>	<p>La proposta non è accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 28</p>
30.	Allianz S.p.A. - Compliance di Gruppo	8			<p>Eliminato il riferimento alla "dichiarazione di non circolazione" menzionata all'art. 5 del Provv. 72/18, alla quale si subordinava la possibilità di usufruire dell'attestato decorsi 15 giorni dalla scadenza contrattuale.</p> <p>Il mancato richiamo va letto nel senso che l'attestato vale sempre in tutti i casi, senza dover più richiedere la dichiarazione?</p> <p>Se ad esempio un cliente rinnova il contratto pagando solo la prima rata semestrale, all'atto della richiesta di nuova assunzione per lo stesso rischio non è più necessaria la richiesta della dichiarazione?</p> <p>Come deve comportarsi la Compagnia se successivamente all'assunzione venisse a conoscenza dell'utilizzo del veicolo (per es. in caso</p>	<p>Con riferimento ai quesiti posti si chiarisce che <b>è sempre necessario acquisire la dichiarazione di mancato utilizzo, anche nel caso di pagamento della sola prima rata semestrale.</b></p>

					di sinistro) durante il periodo di assenza della copertura?	
31.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	8	1		<p>Si rende necessario prevedere delle regole operative relative alla validità dell'attestato di rischio anche nei casi di <b>discontinuità della copertura assicurativa</b>: in assenza delle richieste determinazioni, infatti, non sarebbero più presenti nell'ordinamento delle regole operative a supporto della specifica fattispecie, a discapito dei clienti, che si troverebbero di fronte a comportamenti eterogenei delle compagnie di assicurazione.</p> <p>Quanto al comma 1 dell'art. 8 relativo alla validità dell'attestazione di sinistralità pregressa, si chiede di integrarne i contenuti con i dettagli (sotto in sottolineato) già previsti dall'art. 8 (Validità dell'attestazione) del reg. IVASS n. 9/2015 e riportati sotto in sottolineato.</p> <p>È infatti fondamentale determinare le modalità mediante cui il contraente debba documentare il mancato utilizzo del veicolo (e cioè mediante apposita dichiarazione) così come il <i>dies a quo</i> da cui decorre il periodo di cinque anni di validità dell'attestato di rischio (e cioè dalla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce).</p> <p><i>"In caso di <u>documentata</u> cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, <u>risultante da apposita dichiarazione del contraente</u>, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni <u>a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.</u>"</i></p>	La proposta è accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 27, recante la nuova formulazione dell'articolo 8, comma 1.
32.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	8	2 (nuovo)		<p>Si rende necessario integrare il principio generale del periodo di validità dell'attestato di rischio con la fattispecie già disciplinata dall'art. 5, co. 2 del Provvedimento. IVASS n. 72/2018 e dalla Lettera al mercato 29 aprile 2021 (cfr A.1) e cioè la disciplina della <b>validità dell'attestato di rischio decorsi 15</b></p>	La proposta è accolta nei termini indicati nella risoluzione al commento n. 27.

				<p><b>giorni dalla scadenza del contratto</b> (a cui l'attestato di rischio si riferisce).</p> <p>In assenza di tale norma, la disciplina della validità dell'attestato di rischio non prevederebbe alcun regime di deroga, con svantaggio finale dell'assicurato nella determinazione della classe di merito CU di ingresso e nella valorizzazione dell'attestato di rischio.</p> <p>Sempre con la finalità ultima di garantire norme che assicurino un comportamento univoco del mercato, evitando condotte disomogenee tra gli operatori del comparto assicurativo, si propone di inserire un nuovo comma 2 (che ripropone il contenuto del provv. IVASS n. 72/2018 art. 5, co. 2 e della Lettera al mercato 29 aprile 2021, sez. A.1) dal seguente tenore:</p> <p><u>“Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti il mancato utilizzo ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.</u></p> <p><u>In assenza di tale dichiarazione, ovvero dell'esibizione di un contratto di durata temporanea, all'assicurato sarà assegnata la classe di massima penalizzazione.</u></p> <p><u>Ove la polizza scaduta preveda un periodo di comporto superiore a quindici giorni, il termine per rendere la dichiarazione sottoscritta dal contraente-proprietario è prorogato alla scadenza del periodo di comporto. Tale circostanza deve essere dimostrata dal contraente mediante esibizione della precedente polizza. Se la decorrenza della polizza di assicurazione temporanea è successiva alla scadenza del periodo di comporto e/o se successiva alla scadenza di altra polizza temporanea, per l'utilizzo dell'attestato di rischio è comunque necessario presentare una dichiarazione sottoscritta dal contraente proprietario, attestante la mancata circolazione del</u></p>	
--	--	--	--	--	--

					<u>veicolo nel periodo successivo alla scadenza del comporto e/o al periodo successivo alla scadenza della polizza di durata temporanea.”</u>	
33.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	8	3 (nuovo)		<p>Sempre con riferimento alla validità dell'attestato di rischio, sarebbe anche auspicabile che l'art. 8 disciplinasse in maniera completa le ipotesi di validità espresse dalla Lettera al mercato A.2 e cioè <b>la fattispecie della stipulazione di più polizze per il medesimo veicolo</b>, con l'obiettivo di definire modalità comportamentali e valutative standard per tutto il mercato. Tale integrazione conferirebbe maggiore sistematicità e completezza all'emanando regolamento.</p> <p><u>“Relativamente alla stipulazione di più polizze assicurative per il medesimo veicolo, nel periodo di validità dell'attestato di rischio, è facoltà del proprietario, seppur titolare di una o più polizze assicurative in essere, sottoscrivere per lo stesso veicolo ulteriori contratti, anche con differente durata, usufruendo della storia assicurativa pregressa e della classe di merito di CU certificata da tale attestato. In assenza di un attestato di rischio valido, ma in vigenza di un contratto assicurativo di durata annuale e premio corrisposto all'impresa, quindi, con garanzia e periodo di osservazione del rischio in corso, il proprietario-contraente potrà godere, con riferimento a nuovi eventuali contratti, della classe di merito di CU assegnata al contratto in essere, in quanto l'osservazione del rischio non ha subito alcuna interruzione/sospensione, continuando con riferimento al contratto in corso di validità.</u></p> <p><b><u>Nel caso invece di contratto in essere di durata annuale con frazionamento del premio ma con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio (art. 1901, comma 2, c.c.), il proprietario-contraente non potrà, ove volesse sottoscrivere un nuovo contratto in costanza della sospensione della garanzia:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>produrre dichiarazione di non aver utilizzato dalla data di scadenza del</u></li> </ul>	<p>Si accoglie la proposta con l'inserimento nell'articolo 8 dei seguenti commi:</p> <p>3. In vigenza di una copertura assicurativa, ove l'assicurato sottoscriva altra polizza con una diversa compagnia assicurativa, questa assegna al contratto la classe di merito indicata nell'ultimo attestato di rischio rilasciato per lo stesso veicolo.</p> <p>4. Nel caso di contratto in essere di durata annuale con frazionamento del premio ma con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio (art. 1901, comma 2, c.c.), il proprietario-contraente che intenda sottoscrivere un altro contratto in costanza della sospensione della garanzia non potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- produrre dichiarazione di non aver utilizzato il veicolo dalla data di scadenza del precedente contratto;</li> <li>- far valere l'osservazione del rischio con riferimento al contratto in corso di validità.</li> </ul> <p>In tale caso, un eventuale nuovo contratto sottoscritto in vigenza di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio deve essere assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione.</p>

					<p><u>precedente contratto in quanto si presume essere stato utilizzato fino al giorno dell'avvenuta sospensione della garanzia assicurativa per mancato pagamento della rata di premio, ovvero dichiarazione di aver sottoscritto un contratto di durata temporanea o ad esso assimilato essendo il contratto assicurativo ancora in essere sebbene con garanzia sospesa;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>far valere l'osservazione del rischio con riferimento al contratto in corso di validità in quanto l'avvenuta sospensione della garanzia sospende anche l'osservazione della sinistralità da parte dell'assicuratore.</u></li> </ul> <p><u>Pertanto - in tal caso - un eventuale nuovo contratto, sottoscritto in vigenza di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio, in assenza di una continuativa osservazione del rischio da assicurare, deve essere assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione."</u></p>	
34.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	8	4 (nuovo)		<p>Sempre con riferimento alla validità dell'attestato di rischio, sarebbe auspicabile che l'art. 8 disciplinasse in maniera completa anche le ipotesi di validità espresse dalla Lettera al mercato A.3 e cioè la fattispecie della <b>validità dell'attestato di rischio in presenza di polizza annuale con pagamento del premio frazionato</b> e con garanzia giunta a scadenza in stato di sospensione/risolta di diritto prima della scadenza naturale e per mancato pagamento delle rate, con l'obiettivo di definire modalità comportamentali e valutative standard per tutto il mercato. Tale integrazione conferirebbe maggiore sistematicità e completezza all'emanando regolamento.</p> <p><u>"La polizza annuale con pagamento del premio frazionato giunta a scadenza in stato di sospensione della garanzia per mancato pagamento di una o più rate di premio, oltre a quella risolta di diritto prima della scadenza naturale per effetto del mancato pagamento di una o più rate infra-annuali, purché con il periodo di osservazione</u></p>	<p>La proposta non è accolta, in quanto il caso in considerazione integra la fattispecie di "polizza che ha avuto una durata inferiore all'anno", che ricade nella previsione di cui all'articolo 8, comma 2, inserita in accoglimento delle osservazioni presentate. Si veda la risoluzione al commento n. 27.</p>

					<p><u>non completato, è da intendersi polizza di durata temporanea. Nel caso di specie, l'assicuratore non rilascerà un nuovo attestato di rischio (come previsto per i contratti temporanei), ma il contraente-proprietario potrà, all'atto della stipulazione di un nuovo contratto, far valere l'attestazione sullo stato del rischio precedentemente rilasciata, integrata dalla dichiarazione di aver stipulato un contratto di durata annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento del premio/risolta di diritto prima della scadenza naturale e di non aver utilizzato il veicolo dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto/risoluzione.</u></p> <p><u>In assenza di detta dichiarazione, mancando una osservazione del rischio continuativa, il nuovo contratto sarà assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione."</u></p>	
35.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	9 titolo			<p>Nel titolo dell'articolo 9 si utilizza il termine "sinistrosità" in luogo del termine "sinistralità" utilizzato nel Regolamento UE 2024/1855. Si ritiene di suggerire l'utilizzo di un unico termine per la definizione del medesimo significato in ottica di agevolazione della chiarezza.</p>	<p>La proposta è accolta. Per l'effetto nel testo del regolamento il termine "sinistrosità" è sostituito dal termine "sinistralità".</p>
36.	Allianz S.p.A. - Compliance di Gruppo	9			<p>Eliminata la definizione di polizza di durata temporanea di cui all'articolo 6, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 72/2018. Essa va considerata intrinseca al richiamo di "polizza che ha avuto una durata inferiore all'anno" richiamata nell'art. 9 dello Schema o è l'occasione per una revisione di tale definizione?</p> <p>In tal caso si chiede di fornire chiarimenti su eventuali modifiche rispetto alla formulazione contenuta nel provvedimento previgente.</p>	<p>Il presente Regolamento non riporta la definizione di "polizza di durata temporanea" già contenuta nell'articolo 6 del Provvedimento IVASS n. 72/2018. in quanto la locuzione non è utilizzata nel testo regolamentare.</p> <p>L'articolo 9 è formulato in maniera sufficientemente chiara. Si ritiene, pertanto, che non sussista l'esigenza di una specifica definizione.</p>
37.	ANIA - Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici	10	1		<p>Nell'ambito della documentazione necessaria per definire l'attribuzione/mantenimento della CU si chiede di integrare la previsione normativa con il riferimento al documento unico di proprietà e circolazione introdotto con il Decreto Legislativo n. 98/2017 e successivamente attuato.</p>	<p>La proposta è accolta. Di conseguenza la disposizione è modificata come segue:</p> <p><i>"Il contratto è assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione,</i></p>

					<p><b>Si propone pertanto di modificare il testo come segue:</b>  <i>“Il contratto è assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà, o l’appendice di cessione del contratto ovvero il documento unico di proprietà e circolazione.”</i></p>	<p><i>ovvero il documento unico di proprietà e circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà, o l’appendice di cessione del contratto”.</i></p>
38.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	10	2		<p>Nella premessa dell’articolo si utilizza il termine “sinistrosità” in luogo di “sinistralità”. Si ritiene di suggerire un unico termine per la definizione del medesimo significato in ottica di agevolazione della chiarezza.</p>	<p>La proposta è accolta.</p>
39.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	10	2		<p>Si ritiene opportuno osservare che le regole specifiche che disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistralità progressa” contenuta nell’attestazione, devono valere anche per veicoli appartenenti a diversa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992. Ciò anche in coerenza con quanto previsto alla lettera m) del medesimo comma 2, art. 10.</p> <p>D’altro canto, l’obiettivo del legislatore sviluppatosi nel comma 4-<i>bis</i> dell’art. 134 CAP, è chiaramente teso a favorire l’applicazione della classe di merito sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, “anche di diversa tipologia”.</p> <p>Pertanto, si suggerisce di cassare la locuzione “fra veicoli appartenenti alla stessa categoria”.</p>	<p>La proposta non è accolta.</p> <p>I presupposti per la concessione del bonus familiare (art. 134, comma 4-<i>bis</i>) non coincidono con quelli del mantenimento della classe CU su veicoli di diversa tipologia.</p> <p>Pertanto, ciò non esclude che per alcune delle singole fattispecie in questione possa trovare applicazione il citato articolo 134, comma 4bis, del CAP.</p>
40.	ANIA - Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici	10	2	a	<p>La casistica in oggetto, relativa all’ipotesi di veicoli precedentemente assicurati all’estero, viene integrata aggiungendo, rispetto alla generica dichiarazione già prevista, l’attestazione di sinistralità progressa introdotta dal Regolamento UE 2024/1855.</p> <p>Per maggiore chiarezza circa la necessità di presentare tale attestazione o altra dichiarazione, <b>proponiamo la seguente modifica del testo:</b>  <i>“Per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il contraente consegna:</i></p>	<p>La proposta è accolta. Per l’effetto la formulazione della disposizione è modificata come segue:  <i>“Per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il contraente consegna:</i>  - <i>per i veicoli precedentemente assicurati in altro Stato appartenente all’Unione Europea, l’attestazione di sinistralità progressa di cui al Regolamento (UE) 3 luglio 2024, n. 1855;</i></p>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- per i veicoli precedentemente assicurati in altro Stato appartenente all'Unione Europea, l'attestazione di sinistralità pregressa di cui al Regolamento (UE) 3 luglio 2024, n. 1855;</li> <li>- per i veicoli precedentemente assicurati in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dall'assicuratore estero, che si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.</li> </ul> <p>Acquisita la documentazione, l'impresa procede a individuare la classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistralità pregressa, secondo i criteri indicati nella Tabella 1, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, considerando la 14 classe CU quale classe d'ingresso.</p> <p>In caso di mancata consegna dell'attestazione di sinistralità pregressa o della dichiarazione sostitutiva il contratto è assegnato alla classe di CU 14;"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per i veicoli precedentemente assicurati in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dall'assicuratore estero, che si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.</li> </ul> <p>Acquisita la documentazione, l'impresa procede a individuare la classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistralità pregressa, secondo i criteri indicati nella Tabella 1, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, considerando la 14<sup>a</sup> classe CU quale classe d'ingresso.</p> <p>In caso di mancata consegna dell'attestazione di sinistralità pregressa o della dichiarazione sostitutiva il contratto è assegnato alla classe di CU 14".</p>
41.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	10	2	a	<p>Considerato che il Regolamento UE 2024/1855 ha armonizzato l'attestato di rischio a valere per tutte le imprese di assicurazioni in UE, la dichiarazione alternativa deve fare riferimento esclusivamente all'assicuratore extra UE.</p> <p>Si utilizza il termine "sinistrosità" in luogo di "sinistralità". Si ritiene di suggerire un unico termine per la definizione del medesimo significato in ottica di agevolazione della chiarezza, anche in coerenza con la terminologia utilizzata dal Regolamento UE 2024/1855.</p> <p>L'ultimo periodo prevede che in caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14. Poiché la mancata presentazione dell'attestato di rischio per un cittadino italiano comporta l'assegnazione alla massima classe di penalizzazione (CU 18), si osserva la necessità di armonizzazione della norma di assegnazione della classe CU in assenza di attestazione/dichiarazione.</p>	<p>La proposta relativa alla dichiarazione alternativa è accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 40, laddove è indicata la nuova formulazione della disposizione.</p> <p>La proposta concernente l'uso dei termini "sinistrosità" e "sinistralità" è accolta. Per l'effetto nel testo del regolamento il termine "sinistrosità" è sostituito dal termine "sinistralità".</p> <p>La proposta di armonizzazione della previsione di assegnazione alla massima classe di penalizzazione nel caso di mancata presentazione dell'attestato di rischio non è accolta in considerazione della circostanza che gli stati terzi potrebbero non prevedere attestati di rischio.</p>

					Si ritiene necessario precisare che la tabella di sinistralità pregressa, prevista al comma 2 dell'art. 10, dovrà recepire il contenuto dell'attestazione UE o della dichiarazione extra UE.	
42.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	10	2	a	<p>Con la finalità ultima di garantire norme che assicurino un comportamento univoco del mercato, evitando condotte disomogenee tra gli operatori del comparto assicurativo, si propone di inserire quanto in sottolineato:</p> <p><i>“per i casi di veicoli già assicurati all'estero, il contraente consegna l'attestazione di sinistralità pregressa come previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione Europea del 3 luglio 2024 o una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistralità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio. In caso di mancata consegna della attestazione di sinistralità pregressa o della dichiarazione predetta il contratto è assegnato alla classe di CU 14;”</i></p>	La proposta è accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 40.
43.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	10	2	b	<p>La lettera b) in commento disciplina la fattispecie relativa alla determinazione della CU in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno solo di essi.</p> <p>A chi acquista la titolarità esclusiva è attribuita la CU maturata sul veicolo in precedente comproprietà anche se poi sostituisca il veicolo. Anche gli altri soggetti ex cointestatari del veicolo possono conservare la CU maturata sul veicolo in precedente comproprietà su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di nuovo contratto.</p> <p>Si osserva sul punto come la soluzione proposta nello schema di regolamento, in continuità con quanto previsto in pari casistica nel provv. IVASS n. 72/2018, rischi di legittimare l'interpretazione per</p>	La proposta è accolta. Di conseguenza è <b>eliminata</b> dalla disposizione la parte finale “e sugli attestati di rischio di pertinenza andrà indicato l'acronimo NA (non assicurato in precedenza).

					<p>cui la sinistrosità pregressa debba essere valorizzata con l'acronimo N/A anche nel caso di "rinnovo", pregiudicando quegli assicurati che versino in detta situazione.</p> <p>Si propone a tal fine la seguente rivisitazione (testo in sottolineato):</p> <p><i><u>"In caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. In questo caso il nuovo proprietario manterrà lo IUR e la sinistrosità pregressa. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto; limitatamente alla stipula di un nuovo contratto sul relativo attestato di rischio andrà indicato l'acronimo NA (non assicurato in precedenza)."</u></i></p>	
44.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	10	2	b	<p>La lettera b) disciplina il mantenimento della classe CU maturata nell'ambito di più proprietari, evidenziando che, qualora vi sia l'alienazione del precedente veicolo, la necessità di assicurarne 2 nuovi dei medesimi intestatari al PRA, solo 1 o più aventi diritto all'attestazione possono godere dello IUR e della sinistralità pregressa. L'altro o gli altri acquisiscono la CU ma non la sinistralità pregressa che dovrà essere evidenziata con "NA". Esempio due amici comproprietari aventi diritto all'attestazione, avendo maturato nel corso degli ultimi 14 anni la classe CU 1, senza aver avuto sinistri, sulla base di quanto disciplinato nel comma in commento, uno degli amici acquistando un nuovo veicolo acquisirà l'attestato completo di sinistralità pregressa, l'altro invece sul suo nuovo veicolo acquisirà la classe CU 1 ma con l'evidenza di "NA". Presentandosi il problema di chi, nell'esempio, tra i due amici dovrà avere la penalizzazione derivante dal "NA" in attestato. Si ritiene necessaria una armonizzazione affinché tutti i proprietari di un</p>	La proposta è accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 43.

					<p>veicolo alienato possano godere dell'attestazione maturata, anche su un nuovo veicolo, considerato il diritto acquisito alla CU e al paritario riconoscimento della tabella di sinistralità pregressa.</p> <p>Nell'ambito della lettera in argomento, si ritiene importante regolamentare anche l'eventualità di un veicolo di uno o più proprietari che è sostituito da altro veicolo con un ulteriore proprietario oltre i precedenti. A nostro avviso questa circostanza dovrebbe disciplinare l'attribuzione della classe di merito e tabella di sinistralità pregressa già in corso solo nel caso i nuovi proprietari siano stabilmente conviventi con almeno uno tra i proprietari precedenti.</p> <p>Rileviamo l'utilizzo dei termini "sinistrosità" e "sinistralità". Si ritiene di suggerire un unico termine per la definizione del medesimo significato in ottica di chiarezza.</p>	<p>La proposta non è accolta in quanto la casistica segnalata riveste carattere residuale ed eccezionale.</p> <p>La proposta concernente l'uso dei termini "sinistrosità" e "sinistralità" è accolta. Per l'effetto nel testo del regolamento il termine "sinistrosità" è sostituito dal termine "sinistralità".</p>
45.	Oscar Brandimarte	10	2	b	<p><i>"Gli altri soggetti già cointestatari del veicolo possono conservare la CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà... ed avvalersene in sede di rinnovo... e sugli attestati di rischio di pertinenza andrà indicato l'acronimo NA."</i></p> <p>Interpretando letteralmente l'Articolo, sembrerebbe che il cliente in occasione del Rinnovo andrebbe a beneficiare della sola Classe CU (migliore) perdendo però la sinistrosità pregressa.</p> <p>Si richiedono chiarimenti in merito alla futura operatività.</p>	Si veda la risoluzione al commento n. 43.
46.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	10	2	c	<p>Si ritiene utile integrare la descrizione affinché il cedente la proprietà possa conservare la classe di CU e la sinistralità pregressa maturata sul veicolo ceduto. Diversamente, colui che ha maturato la CU si troverebbe discriminato rispetto al familiare/convivente che ha acquisito la CU nonché la sinistralità pregressa.</p>	La proposta non è accolta, in quanto lo IUR e la sinistralità pregressa possono essere trasferiti solo in capo all'acquirente del veicolo. Ove la sinistralità pregressa fosse attribuita anche al venditore, lo stesso sinistro cadrebbe sotto la responsabilità di due soggetti diversi.

47.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	10	2	d	Nel caso disciplinato, si ritiene opportuno precisare che il veicolo invenduto o ritrovato, oltre alla CU maturata acquisisce anche la sinistralità pregressa nella relativa tabella.	La proposta non è accolta. Ove la sinistralità pregressa fosse attribuita anche al veicolo invenduto o ritrovato, lo stesso sinistro cadrebbe sotto la responsabilità di due soggetti diversi.
48.	ANIA - Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici	10	2	g	La disposizione prevede che, nel caso di <i>“veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate ai sensi del comma 2 dell’art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992.”</i> <b>Si chiede</b> se vi siano motivi particolari per cui sia stato eliminato, rispetto alla precedente formulazione di cui all’art. 7, comma 2, lett. g) del Provvedimento n. 72/2018, il requisito dei 12 mesi con riferimento alla registrazione sul documento di circolazione del conducente abituale del veicolo come intestatario temporaneo dello stesso.	La proposta è accolta. Nella disposizione è reinserito il riferimento temporale dei dodici mesi. Di conseguenza l’articolo 10, comma 2, lett. g) è modificato come segue: <b>“nel caso di veicolo intestato a persona con disabilità, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi”.</b>
49.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	10	2	g	È stato espunto dalla lettera g) l’inciso temporale <i>“da almeno 12 mesi”</i> relativo al termine minimo necessario al soggetto che ha condotto il veicolo intestato a portatore di handicap per vedersi riconosciuta la CU maturata sul suddetto veicolo. L’eliminazione dell’inciso si pone in discontinuità con la previgente disciplina di cui al provv. IVASS n. 72/2018 e alla Lettera al mercato del 29 aprile 2021, B.5, rendendo la fattispecie più estesa nella sua applicazione. Si chiede conferma che questo sia il reale intendimento dell’Autorità oppure se si renda opportuno reintrodurre il periodo attualmente in uso di <i>“almeno 12 mesi”</i> come segue: <i>“Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.”</i>	Si rinvia alla risoluzione al commento n. 48.

50.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	10	2	g	Si chiede la sostituzione delle parole obsolete e inappropriate "portatore di handicap" con "persona con disabilità"	La proposta è accolta. Di conseguenza la disposizione è modificata come segue: <i>"nel caso di veicolo intestato a <b>persona con disabilità</b>, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi"</i> .
51.	Allianz S.p.A. - Compliance di Gruppo	10	2	g	Lo schema elimina (rispetto alla previsione di cui all'art. 7 lett. g Prov. 72/18) nel caso di veicolo di proprietà del portatore di handicap, il riferimento all'intestazione temporanea della durata minima di 12 mesi del conducente abituale, ai fini del recupero della classe di merito su un nuovo veicolo; ma per poter fruire di una classe di merito agevolata è necessario che il periodo di osservazione sia giunto a compimento dei 12 mesi: si chiede conferma della corretta lettura della nuova disposizione.	Vedi risoluzione al commento n. 48.
52.	Oscar Brandimarte	10	2	g	<i>"Allo stesso modo il portatore di handicap che acquisti un veicolo potrà godere della classe di merito CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione"</i> . Si conferma che non è possibile recuperare anche la sinistrosità pregressa?	Si conferma che non è possibile recuperare la sinistralità pregressa.
53.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	10	2	h	Si ritiene di suggerire la modifica del testo affinché la norma sia applicabile anche nel caso di più eredi, purché almeno uno di essi abbia la qualifica di convivente con il <i>de cuius</i> . Si suggerisce inoltre di precisare che la tabella della sinistralità, di cui al	La proposta non è accolta in quanto la norma che si chiede di modificare già presente nel Provvedimento IVASS n. 72/2018 disciplina una fattispecie che non ha determinato

					comma 2 dell'art. 10, dovrà corrispondere a quella maturata dal de cuius.	nel lungo tempo di vigenza criticità applicative.
54.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	10	2	i	Ai sensi della previsione contenuta al comma 2 dell'art. 10, si suggerisce di precisare che al cedente il contratto sarà applicata la classe di CU e la relativa tabella di sinistralità pregressa contenuta nell'attestazione.	La proposta non è accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 53.
55.	Oscar Brandimarte	10	2	i	Salvo errori non risulta più presente il riferimento alla possibilità di applicare Bersani. Si richiede conferma in merito alla possibilità di applicazione della Legge Bersani una volta giunto a scadenza il contratto ceduto.	Si conferma che è possibile per il cessionario fruire del beneficio di cui all'articolo 134, comma 4-bis del CAP, quando il contratto ceduto sia giunto a scadenza.
56.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	10	2	j	<p>Per garantire la piena operatività del mercato, si chiede un'integrazione con le casistiche relative alla fattispecie in cui l'attestato di rischio non sia presente nella relativa Banca dati in quanto il precedente contratto era stato stipulato da imprese a cui era stata vietata l'assunzione di nuovi affari o posta in liquidazione coatta amministrativa.</p> <p>In queste specifiche fattispecie la nuova impresa che assume il rischio non trova il relativo attestato di rischio ma assegna il contratto alla CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. Ferma restando la regola generale sopra richiamata, sarebbe opportuno integrare il testo della lettera j) richiamando le regole operative attualmente in uso in caso di assenza della predetta dichiarazione sostitutiva, come da provv. IVASS n. 72/2018, art. 7 comma 2 lettera j). A tal fine, si propone la seguente formulazione integrativa che ripropone il contenuto del regolamento IVASS n. 9/2015, art. 9 dal comma 2 al comma 5.</p> <p><u>"In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le seguenti disposizioni:</u></p> <p><u>1. l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una</u></p>	<p>La proposta non è accolta.</p> <p>Il presente Regolamento disciplina esclusivamente il contenuto della sezione F dell'attestato di rischio.</p> <p>La disciplina della fattispecie relativa all'assenza dell'attestato di rischio nella Banca dati sarà oggetto di regolamentazione successiva.</p>

					<p><u>dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l'impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati:</u></p> <p>2. <u>in caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione, di cui al precedente punto, per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l'impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.</u></p> <p><u>Nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2) le imprese, assunto il contratto, verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dei contratti.”</u></p> <p>In subordine, qualora l'Istituto ritenesse di intervenire successivamente sulla materia, si chiede almeno di chiarire che in via temporanea si continueranno ad applicare le norme previgenti. Invero, in assenza di specifiche regole per la fattispecie in oggetto, le compagnie assicurative potrebbero adottare condotte diverse per ricostruire la posizione assicurativa dei clienti provenienti da una compagnia assicurativa posta in liquidazione, e conseguentemente tali clienti potrebbero ricevere</p>
--	--	--	--	--	--

					un trattamento disomogeneo a seconda della compagnia scelta.	
57.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	10	2	j	Si suggerisce di integrare il comma affinché la CU e la relativa sinistralità pregressa possano essere autocertificati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal contraente. Ciò anche in coerenza con le previsioni già contenute all'art. 9 del decaduto Regolamento 9/2015.	La proposta non è accolta, in quanto in considerazione delle situazioni patologiche prese in considerazione dalla disposizione è opportuno che le dichiarazioni siano rilasciate come già previsto dall'impresa o dal commissario liquidatore.
58.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	10	2	k	Si suggerisce di estendere l'applicazione del comma anche alle società a responsabilità limitata con socio unico. Da considerarsi, agli effetti del rischio, parificabile alla ditta individuale. Il comma in commento dovrà prevedere, per le diverse casistiche, anche la previsione contenuta al comma 2 dell'art. 10, affinché sia mantenuta la relativa tabella di sinistralità pregressa.	La proposta è accolta. Di conseguenza la disposizione è integrata come segue: <i>"k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata o dalla società a responsabilità limitata al socio unico e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU. La disposizione si applica anche su un veicolo acquistato in proprio dalla persona fisica/socio a responsabilità illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/società di persone a terzi. Nel caso di trasferimento del veicolo da una società in accomandita semplice a uno dei soci della stessa, la classe di merito CU sarà conservata soltanto qualora l'acquirente rivesta la qualità di socio accomandatario con mantenimento anche della sinistralità maturata sul veicolo".</i>
59.	ANIA - Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici	10	2	l	La disposizione in commento stabilisce che ".....Ove l'evento societario (trasformazione, fusione, scissione, cessione di ramo d'azienda) determini il trasferimento di proprietà del veicolo	La disposizione si riferisce unicamente alle associazioni e fondazioni riconosciute e non anche alle associazioni e fondazioni non

					<p>societario ad altra persona giuridica, quest'ultima usufruirà della classe di CU maturata sul veicolo acquisito. Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile.”</p> <p>Si chiede se tale previsione, che integra la precedente formulazione recata dall'art. 7, comma 2, lett. l) del Provvedimento n.72/2018, intenda estendere il mantenimento della classe CU limitatamente alle associazioni e fondazioni riconosciute e, pertanto, debbano ritenersi escluse quelle non riconosciute, oppure se il richiamo agli artt. 14 e seguenti del Codice civile, che regolano anche le associazioni e fondazioni non riconosciute, si debba intendere come deroga al requisito della personalità giuridica – menzionato nella prima parte dell'art. 10, comma 2. Lett. l) qui in commento - e quindi l'estensione in parola si debba considerare applicabile anche alle associazioni e fondazioni non riconosciute prive di personalità giuridica.</p>	<p>riconosciute disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile.</p>
60.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	10	2	l)	<p>Quanto alla fattispecie relativa alle vicende societarie di una società proprietaria del veicolo, si propone di seguito una formulazione che sintetizzi quanto espresso nel provv. IVASS n. 72/2018 e nella Lettera al mercato 29 aprile 2021, al fine di ottenere una maggiore chiarezza concettuale.</p> <p><i>“Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà: <del>Ove l'evento societario (trasformazione, fusione, scissione, cessione di ramo d'azienda) determini il trasferimento di proprietà del veicolo societario ad</del> altra persona giuridica, quest'ultima usufruirà della classe di CU maturata sul veicolo acquisito. Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni</i></p>	<p>La proposta è accolta. Di conseguenza la disposizione è modificata come segue:</p> <p><i>“Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà, quest'ultima usufruirà della classe di CU maturata sul veicolo acquisito. Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile”.</i></p>

					<i>e fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile;”</i>	
61.	AIBA	10	2	l	La disposizione non è chiara, laddove il secondo periodo sembra replicare il medesimo contenuto del primo. Si chiede di riformulare la disposizione (qualora si trattasse di un refuso), ovvero di precisare le eventuali differenze tra le fattispecie.	Si rinvia alla risoluzione al commento n. 60.
62.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	10	2	l	Si suggerisce di precisare che le operazioni societarie indicate determinano il trasferimento della classe di CU, “nonché la tabella della sinistralità pregressa”. Si suggerisce inoltre la riscrittura del secondo paragrafo per esigenze di chiarezza espositiva.	La proposta non è accolta in quanto per tutti i casi disciplinati dall’articolo 10, comma 2 del regolamento emanando è previsto espressamente il trasferimento unitamente alla classe di CU della tabella di sinistralità pregressa.
63.	Oscar Bradimarte	10	2	l	“ <i>Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile.</i> ” Si chiede conferma sull’estensione della disciplina limitatamente alle Associazioni e Fondazioni riconosciute, pertanto, devono ritenersi escluse delle fattispecie Non Riconosciute.	Si rinvia alla risoluzione al commento n. 59.
64.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	10	2	m	Ai sensi della previsione contenuta al comma 2 dell’art. 10, si suggerisce di precisare che nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata, nonché la relativa tabella di sinistralità pregressa contenuta nell’attestazione.	Si rinvia alla risoluzione al commento n. 62.
65.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	10	3		In relazione alla fattispecie del mantenimento della sinistralità pregressa in caso di applicazione dei benefici previsti dall’art. 134, co. 4-bis del CAP, si propone di integrare il comma 3 con gli incisi di seguito sottolineati per meglio definire l’operatività di mercato, fugando così ogni dubbio interpretativo. “ <i>In caso di applicazione in fase di rinnovo dei benefici previsti dall’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, la sinistralità pregressa del veicolo beneficiario è mantenuta e riportata nella relativa tabella dell’attestato di rischio.</i> ”	La proposta è accolta in parte. Di conseguenza la disposizione è modificata come segue: “ <i>In caso di applicazione dei benefici previsti dall’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, la sinistralità pregressa del veicolo beneficiario è mantenuta e riportata nella relativa tabella dell’attestato di rischio.</i> ” La proposta di inserire la locuzione “ <b>in fase di rinnovo</b> ” non è accolta in

						quanto già prevista esplicitamente nell'art. 134, comma 4-bis del CAP.
66.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	10	3		Il Sindacato apprezza la precisazione secondo la quale i benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, devono intendersi estesi alla sinistralità pregressa da riportare nella relativa tabella dell'attestato di rischio, coerentemente con la ratio della norma e la volontà del legislatore. Per maggiore chiarezza si suggerisce la riscrittura della disposizione affinché sia evidente che il contenuto della tabella deve rispecchiare esattamente la sinistralità pregressa del contratto di riferimento: "In caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, la sinistralità pregressa indicata nella tabella del contratto di riferimento è riportata tal quale l'originale nella relativa tabella dell'attestato di rischio del nuovo contratto".	La proposta non è accolta. Si segnala che la disposizione è modificata come indicato nella risoluzione al commento n. 65.
67.	AIBA	10	3		La disposizione in commento si limita a richiamare l'applicazione dell'art. 134, comma 4-bis del CAP, in materia di "RC Familiare", che nella prassi operativa continua a dare luogo ad interpretazioni diversificate. A titolo esemplificativo, alcuni operatori hanno ritenuto che il bonus RC Familiare sia applicabile soltanto se il requisito dell'assenza di sinistri negli ultimi 5 anni appartenga sia al beneficiario che al familiare convivente con la CU più favorevole. Auspichiamo che nell'ambito della propria attività regolamentare, codesta Autorità possa integrare una regola specifica utile a favorire un'interpretazione univoca della norma primaria.	Si ringrazia per l'osservazione. Nel merito si rappresenta che non può tenersi conto del contributo in questa sede in quanto il bonus familiare non costituisce oggetto del regolamento in consultazione.
68.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	11 (nuovo)			In continuità con l'operatività in uso, si chiede di prevedere un nuovo art. 11, volto a reintrodurre le specifiche operative già in uso. Posto infatti che l'art. 134 del CAP prevede il diritto dei vari soggetti ivi indicati di ottenere l'attestato di rischio, sarebbe auspicabile che: i) in continuità con l'attuale operatività si prevedesse un obbligo di	La proposta non è accolta in quanto l'obbligo di consegna è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1855/2024. L'adozione di specifiche regole di adempimento dell'obbligo di consegna sarà valutata in occasione della predisposizione del

				<p>consegna dell'attestato anche all'avente diritto (comma 1 del testo proposto), ii) venissero normate tutte le fattispecie già disciplinate nel regolamento IVASS n. 9/2015 all'art. 6, comma 2 (comma 2 del testo proposto), con l'obiettivo di definire un comportamento univoco di mercato, evitando comportamenti disomogenei a vantaggio finale dell'assicurato.</p> <p>Si suggerisce quindi di aggiungere l'articolo 11, come di seguito proposto:</p> <p><u>“Art. 11 (Obbligo di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio)</u></p> <p><u>1. Le imprese consegnano l'attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, all'avente diritto, ovvero:</u></p> <p><u>a) al proprietario;</u></p> <p><u>b) nel caso di usufrutto, all'usufruttuario;</u></p> <p><u>c) nel caso di patto di riservato dominio, all'acquirente;</u></p> <p><u>d) nel caso di locazione finanziaria, al locatario.</u></p> <p><u>2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì:</u></p> <p><u>a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;</u></p> <p><u>b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione, quando sia concluso il periodo di osservazione;</u></p> <p><u>c) in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;</u></p> <p><u>d) nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto di cui all'articolo 171, comma 1, lettere a) e b) del Codice delle Assicurazioni Private.”</u></p>	<p>regolamento relativo alla banca dati degli attestati.</p>
--	--	--	--	--	--

69.	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	12 (nuovo)		<p>Sempre in un'ottica di continuità con l'operatività in uso, si chiede di inserire un nuovo art. 12, per fornire al mercato delle regole omogenee circa la <b>tempistica di consegna dell'attestato di rischio</b> (regole solo in parte già presenti nell'art. 134 del d.lgs. n. 209/2005) in quanto anch'essa necessaria a garantire il corretto comportamento e funzionamento del mercato (commi 1 e 2 del testo proposto).</p> <p>Inoltre, qualora venisse recepito l'auspicio relativo all'introduzione dell'obbligo di consegna dell'attestato anche all'avente diritto – attualmente non previsto dalla norma primaria e proposto al precedente art. 11, co. 1 – si chiede di valutare il mantenimento della relativa modalità di consegna attualmente disciplinata mediante la messa a disposizione dell'attestato in <i>home insurance</i>.</p> <p>Stesse considerazioni valgono anche in relazione alle ulteriori previsioni dell'art. 7 del regolamento IVASS n. 9/2015, con l'obiettivo di definire un comportamento univoco di mercato, evitando comportamenti disomogenei.</p> <p><u>“Art. 12 (Modalità e tempi di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio)</u></p> <p><u>1. Le imprese, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegnano l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione di cui all'art. 6, commi 1 e 2.</u></p> <p><u>2. L'attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.</u></p> <p><u>3. L'obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web dell'impresa, attraverso la quale ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall'art. 42, comma 3, del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018. Le imprese, tuttavia, prevedono modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del contraente.</u></p> <p><u>4. Le imprese rendono nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area</u></p>	La proposta non è accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 68.
-----	-----------------------------	---------------	--	--	--

				<p><u>riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un'apposita informativa sulla home page del sito internet.</u></p> <p><u>5. L'informativa di cui al comma 4 è, altresì, resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.</u></p> <p><u>6. Nei casi in cui il contraente sia persona diversa dall'avente diritto, le imprese attivano per quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il contraente.</u></p> <p><u>7. Per i contratti relativi a coperture r.c. auto di flotte di veicoli a motore la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del contraente, con le medesime modalità previste al comma 3, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui l'impresa dovrà mantenere evidenza.</u></p> <p><u>8. Per i contratti acquisiti tramite intermediari, l'impresa obbligata alla consegna dell'attestato di rischio, garantisce, all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.</u></p> <p><u>Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.</u></p> <p><u>9. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1, del decreto. In tal caso, le imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.</u></p> <p><u>Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.</u></p> <p><u>10. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.</u></p>	
--	--	--	--	---	--

					<p><u>11. In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto:</u></p> <p><u>a) per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio dell'impresa, con la consegna al soggetto avente diritto già indicato in polizza come proprietario;</u></p> <p><u>b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.”</u></p>	
70.	SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)	Allegato 1			In relazione alle osservazioni precedentemente esposte si osserva la necessità di modifica dell'allegato 1 attinente le informazioni aggiuntive di cui alla sezione F del Regolamento di esecuzione UE 2024/1855.	
71.	Allianz S.p.A. - Compliance di Gruppo				<p>Si rileva la mancanza di alcune clausole previste dal Regolamento IVASS n. 9/2015, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligo di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio</li> <li>• Modalità e tempi di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio</li> <li>• Acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio da parte dell'assicuratore</li> </ul> <p>Si chiede conferma circa l'intenzione dell'Istituto di mantenere la disciplina di tali argomenti in un provvedimento separato o integrativo.</p>	Si rinvia alla risoluzione al commento n. 68.